



# STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Ansaldi - Antonella Bolla  
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



[www.ansaldiassociati.it](http://www.ansaldiassociati.it)

[www.marcoansaldicommercialista.it](http://www.marcoansaldicommercialista.it)

12.12.2018

## **INFORMATIVA FISCALE DEL 12 DICEMBRE 2018**

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2018 pag. 2
- ACCORDO PER IL CREDITO  
Operative dal 1° gennaio 2019 le nuove misure per le imprese pag. 2
- STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI pag. 3
- LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI pag. 4
- PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI pag. 5
- ADEMPIMENTI PER L'AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE pag. 6
- LA NUOVA COMUNICAZIONE ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO  
DEL PATRIMONIO EDILIZIO pag. 7
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: cessione del credito (detraz. 50%/65%) pag. 8
- ISA (Indici Sintetici di Affidabilità): via libera agli ultimi 106 pag. 8
- LEGGE DI BILANCIO 2019: escluse dall'Irap le partite IVA con fatturato  
fino a 100.000€ pag. 8
- LEGGE DI BILANCIO 2019: modificato e prorogato l'iperammortamento pag. 8
- SANZIONE per mancato versamento della retribuz. con strumenti tracciati pag. 9
- DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO – PACE FISCALE pag. 9
- ROTTAMAZIONE-TER pag.10
- LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara illegittimo il sistema a tutele crescenti pag.10
- LAVORO INTERMITTENTE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO pag.11
- RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILI 2018 CONFERMATA ALL'11,50% pag.11

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

## VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVA PER L'ANNO 2018

Entro il prossimo **27 dicembre 2018** i soggetti che eseguono le operazioni mensili e trimestrali di liquidazione e versamento dell'Iva sono tenuti a versare l'acconto per l'anno 2018.

Per la determinazione degli acconti, come di consueto, sono utilizzabili 3 metodi alternativi che riportiamo in seguito. L'acconto va versato utilizzando il modello di pagamento F24, senza applicare alcuna maggiorazione a titolo di interessi, utilizzando alternativamente uno dei seguenti codici tributo:

**6013** → per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva mensilmente

**6035** → per i contribuenti che effettuano la liquidazione dell'Iva trimestralmente

### Determinazione dell'acconto

Per la determinazione dell'acconto si possono utilizzare 3 metodi alternativi: storico, analitico, o previsionale.

Modalità di determinazione dell'acconto		
I metodi per determinare l'acconto Iva →	storico	88% dell'imposta dovuta in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente
	analitico	liquidazione "straordinaria" al 20 dicembre, con operazioni effettuate (attive) e registrate (passive) a tale data
	previsionale	88% del debito "presunto" che si stima di dover versare in relazione all'ultimo mese o trimestre dell'anno

### ACCORDO PER IL CREDITO

#### Operative dal 1° gennaio 2019 le nuove misure per le imprese

È stato stipulato l'Accordo per il Credito 2019 – Iniziativa "Imprese in Ripresa 2.0" che ha per oggetto la sospensione del rimborso della quota capitale dei finanziamenti e dei leasing e l'allungamento della durata dei finanziamenti.

Il nuovo accordo sarà applicabile ai contratti stipulati in data antecedente al 16 novembre 2018. Contestualmente, è prorogata dal 31 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018 la validità dell'Accordo per il Credito 2015, applicabile ai contratti stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015.

Le banche che hanno già aderito all'iniziativa Imprese in Ripresa, prevista nell'Accordo per il Credito 2015, sono automaticamente considerate aderenti alla nuova misura, a partire dal 1° gennaio 2019.

Le banche che non hanno aderito all'iniziativa prevista nell'Accordo per il Credito 2015 possono aderire alla nuova misura trasmettendo all'ABI l'apposito modulo e impegnandosi a renderla operativa entro 30 giorni lavorativi dalla data di adesione.

## STAMPA DEI REGISTRI CONTABILI

Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente:

- in modalità cartacea;
- in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea).

Il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell'esercizio 2017 è fissato al terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (quindi, per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, al **31 gennaio 2019**).

### La stampa "cartacea" dei registri contabili

Affinché i registri contabili dell'esercizio 2017 tenuti con sistemi meccanografici siano considerati regolarmente tenuti, essi devono essere stampati su supporti cartacei entro il 31 gennaio 2019.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "cartacei"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
libro inventari	sì	16,00 euro ogni 100 pagine o frazione	32 euro ogni 100 pagine o frazione
registri fiscali	no	non dovuta	

### L'archiviazione sostitutiva dei registri contabili

Nella conservazione informatica è prevista la sostituzione dei documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui registri "digitali"			
Libro/registro	Bollatura	Società di capitali	Altri soggetti
libro giornale	sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
libro inventari	sì	16 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse	32 euro ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse
registri fiscali	no	non dovuta	

Le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici sono diverse rispetto a quelle previste per i libri cartacei:



va versata in una unica soluzione entro il 30 aprile mediante il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501.

## LA DISCIPLINA DEGLI OMAGGI

Come ogni anno, al termine dell'esercizio e in concomitanza con l'arrivo del Natale, le aziende provvedono a omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.

La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia dal punto di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità dell'Iva, ed è pertanto necessario identificare:

- la tipologia dei beni oggetto dell'omaggio;
- le caratteristiche del soggetto ricevente.

### Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell'attività d'impresa

I costi sostenuti per l'acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui scambio non rientra nell'attività propria dell'impresa sono:

- integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valore unitario non superiore a 50 euro;
- qualificati come spese di rappresentanza.

Valore unitario inferiore a 50 euro	integralmente deducibili
Valore unitario superiore a 50 euro	la spesa rientra tra quelle di rappresentanza

### Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell'attività d'impresa

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il "prodotto" dell'azienda erogante o i beni che l'azienda commercializza.

La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt'altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate.

### Omaggi a dipendenti di beni da parte dell'impresa

Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell'impresa, il costo di acquisto di tali beni va classificato nella voce "*spese per prestazioni di lavoro dipendente*" e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell'impresa.

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d'imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione).

Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i *benefits* (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.

## PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

Si ricorda alla gentile Clientela di studio che l'erogazione di compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti:

1. il rispetto del principio di cassa;
2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
3. il coordinamento con l'imputazione a Conto economico.

### Il principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2018 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa. In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

Amministratore con rapporto di collaborazione (viene emesso cedolino paga)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2018, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2019 (c.d. principio della cassa "allargata")
Amministratore con partita Iva (viene emessa fattura)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2018, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2018

### L'esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deducibilità del costo.

### Il compenso deliberato e non pagato

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d'anno, si accorgono del fatto che l'onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell'amministratore all'incasso del compenso; è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) l'Amministrazione finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento.

Ciò determinerebbe l'obbligo di tassazione del compenso stesso.

È allora preferibile che l'assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l'erogazione della remunerazione.

## ADEMPIMENTI PER L'AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

Tra le forme di assegnazione dell'autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell'autovettura concessa in uso al dipendente. In particolare la forma più frequentemente fruita è quella dell'utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (ad esempio andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali (ad esempio uscire la sera e nei *weekend*, andare in vacanza, etc.).

Il trattamento fiscale è così riassumibile:

<p><i>Benefit</i> di modesto ammontare addebitato nella busta paga del dipendente</p>	<p>Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un <b>compenso in natura tassabile</b>, determinato computando il <b>30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km</b> prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell'Acì al seguente <i>link</i>: <a href="http://www.aci.it/index.php?id=93">http://www.aci.it/index.php?id=93</a>. Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito dell'Acì le tariffe valide per il periodo d'imposta successivo: sono pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2019.</p>
<p>Deducibilità dei costi per l'impresa nel limite del 70%</p>	<p>La <b>deduzione al 70%</b> riguarda sia le spese di gestione della vettura (carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione, etc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di acquisto diretto, canoni di <i>leasing</i> o noleggio). Con riferimento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all'utilizzo esclusivamente aziendale è pari a 18.076 euro): la quota fiscale di ammortamento viene quindi calcolata sul costo complessivo della vettura</p>

### I riaddebiti

In molti casi per l'assegnazione dell'auto in uso promiscuo al dipendente, l'impresa richiede delle somme al lavoratore che vengono addebitate con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.

Il *fringe benefit* tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l'utilizzo personale, il calcolo del *fringe benefit* tassabile va fatto confrontando il *fringe benefit* teorico e l'importo fatturato comprensivo di Iva.

Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al *fringe benefit* convenzionale: una volta **fatturato** (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi (ossia il 70% in luogo del 20% di un'autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza, nonché la **piena detrazione dell'Iva**.

## LA NUOVA COMUNICAZIONE ENEA PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E PER L'ACQUISTO DI ELETTRODOMESTICI CONCLUSI NEL 2018

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile ha attivato di recente l'atteso portale utile per l'invio della comunicazione telematica introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018:

### Importante novità

Anche per fruire della detrazione Irpef del 50% vanno comunicati all'Enea:

1. taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio tassativamente individuati
2. gli acquisti di elettrodomestici di classe A / A+ che danno diritto al *"Bonus mobili"* conclusi in data successiva al 1° gennaio 2018

L'obiettivo della comunicazione introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2018, e solo ora resa operativa, è quello di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione di detti interventi agevolabili.

### Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio oggetto di comunicazione

È importante osservare che la nuova comunicazione all'Enea non riguarda tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione nella misura del 50% ma solo quelli che sono volti al conseguimento di un risparmio energetico e/o prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia sopra evidenziati. Per tutti gli altri interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986 che fruiscono della detrazione Irpef del 50% non è previsto alcun obbligo comunicativo all'Enea.

### Gli acquisti che danno diritto al *"bonus mobili"* oggetto di comunicazione

La nuova comunicazione all'Enea è, altresì, obbligatoria per i seguenti acquisti di elettrodomestici di classe energetica minima prevista A+, a eccezione dei forni la cui classe minima è la A, che danno diritto alla detrazione Irpef del 50% (c.d. *"Bonus mobili"*) se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato dopo il 1° gennaio 2017, effettuato sullo stesso fabbricato oggetto del successivo acquisto dell'elettrodomestico agevolato:

- forni;
- frigoriferi;
- lavastoviglie;
- piani cottura elettrici;
- lavasciuga;
- lavatrici.

### I termini di presentazione della nuova comunicazione telematica all'Enea

<b>Interventi conclusi dal 1° gennaio 2018 al 21 novembre 2018</b>	Il termine dei 90 giorni decorre dal 21.11.2018 per gli interventi conclusi dal 1° gennaio 2018 fino alla data di pubblicazione del portale dell'Enea. La comunicazione, in questi casi, andrà effettuata entro il 19 febbraio 2019
<b>Interventi conclusi dal 22 novembre 2018 in poi</b>	Il termine dei 90 giorni decorre dalla data di fine lavori



**RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: la cessione del credito (detrazione 50%/65%)**

Il credito corrispondente alla detrazione Irpef/Ires spettante per le spese sostenute in relazione a interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto dal soggetto beneficiario alla società che fornisce il personale somministrato alle imprese appaltatrici di lavori, anche qualora l'appalto per l'esecuzione delle opere agevolabili venga stipulato con una associazione temporanea di imprese fornitrici di beni e servizi, delle quali fa parte la società fornitrice del personale somministrato.

Si ricorda che ad oggi l'Agenzia delle entrate ha disciplinato esclusivamente le ipotesi di cessione del credito per interventi condominiali.

A breve, essendo la norma che consente la facoltà di cedere il credito anche per gli interventi di riqualificazione energetica sostenuti su singole unità immobiliari in vigore dal 1° gennaio 2018, è attesa l'emanazione del provvedimento che definisca le modalità con cui formalizzare tali cessioni.

La facoltà di cedere il credito corrispondente alla detrazione è alternativa alla fruizione diretta della detrazione da parte del beneficiario.

**ISA (Indici Sintetici di Affidabilità): via libera agli ultimi 106**

E' stato dato via libera agli ultimi 106 Isa, gli indici sintetici di affidabilità che misurano il livello di compliance fiscale degli operatori economici e che dal 2019 sostituiranno gli "Studi di Settore".

Gli indici, che dovranno essere approvati entro la fine dell'anno con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, consentiranno di valutare l'affidabilità fiscale dei contribuenti e di attribuire, in base al livello di compliance raggiunto, alcuni benefici premiali.

**LEGGE DI BILANCIO 2019: escluse dall'Irap le partite IVA con fatturato fino a 100.000€**

La legge di bilancio 2019 mette ordine all'annosa querelle Irap, escludendo, dall'imposizione, il lavoratore autonomo con volume d'affari non superiore a 100.000 euro, quando le spese per personale dipendente, consulenze a terzi e beni strumentali non eccedono complessivamente il 50% dei compensi percepiti; l'esonero spetta anche in caso di impiego di 1 lavoratore o 2 a tempo parziale.

**LEGGE DI BILANCIO 2019: modificato e prorogato l'iperammortamento**

Riguardo l'iperammortamento, l'art. 10 del ddl di bilancio per il 2019 prevede, oltre alla proroga della norma, anche delle modifiche.

E' possibile fruire l'agevolazione per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, oppure fino al 31 dicembre 2020 a condizione che entro la stessa data l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione del costo di acquisizione viene rapportata in misura decrescente in relazione dell'ammontare dell'investimento effettuato.



## **SANZIONE PER MANCATO VERSAMENTO DELLA RETRIBUZIONE CON STRUMENTI TRACCIABILI**

L'INL fornisce un interessante parere circa l'applicazione delle previste sanzioni amministrative pecuniarie applicabili nel caso in cui un datore di lavoro provveda al pagamento delle retribuzioni senza utilizzare strumenti tracciabili (ad esempio bonifico bancario).

Prima di analizzare la posizione dell'Ispettorato è opportuno ricordare come, a partire dal **1° luglio 2018**, trova applicazione la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro nei confronti dei datori di lavoro o dei committenti, che, come detto, corrispondono ai lavoratori la retribuzione, ovvero ogni anticipo di essa, senza utilizzare:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

La questione sottoposta all'attenzione dell'Ispettorato è, però, riguardante la specifica casistica dell'impiego di lavoratori "in nero", i quali sono stati retribuiti in contanti, quindi, senza utilizzare uno degli strumenti sopra elencati.

L'indicazione fornita dall'INL, contenuta nella nota n. 9294/2018, è che le sanzioni, quella prevista per l'occupazione di lavoratori "in nero" e quella prevista per il non corretto utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, siano applicabili entrambe distintamente.

## **DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO – PACE FISCALE**

A mezzo del D.L. 119/2018 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria), in corso di conversione, il Legislatore ha introdotto, tra altri, una serie di strumenti denominati di "pacificazione fiscale": trattasi di forme di definizione agevolata di provvedimenti riguardanti atti di accertamento, come i processi verbali di constatazione (articolo 1) e gli atti del procedimento di accertamento (articolo 2).

A seguito di tale normativa l'Agenzia delle entrate, assieme all'Agenzia delle dogane e monopoli, ha emanato uno specifico provvedimento di attuazione delle sopra citate disposizioni (n. 298724/2018). Nel suddetto provvedimento viene, anzitutto, spiegato come la nuova normativa consenta ai contribuenti di definire gli atti del procedimento di accertamento (avvisi di accertamento, rettifica o liquidazione), notificati o sottoscritti entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto citato, con il pagamento integrale delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, indicate negli atti del procedimento di accertamento, con **esclusione delle sanzioni, degli interessi e degli eventuali accessori**.

## **ROTTAMAZIONE-TER**

Il recente D.L. 119/2018, in corso di conversione, prevede la “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (c.d. rottamazione-*ter*).

Aderendo a tale procedura agevolativa i debitori dovranno pagare l’importo residuo delle somme dovute a titolo di capitale, senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora; in questo la nuova forma di rottamazione si allinea alle 2 versioni precedenti. Viene specificato che per le contravvenzioni dovute a infrazioni del Codice della strada non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Alcune tipologie di carichi, del tutto particolari, vengono esclusi dalla rottamazione in ragione della loro natura. Si tratta di:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'UE;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

La nuova forma di definizione agevolata si contraddistingue, rispetto alle precedenti, per una forma di pagamento rateale più diluito nel tempo. Queste le relative previsioni normative:

- rateizzazione delle somme dovute in n. 10 rate pagabili in 5 anni;
- applicazione sulla dilazione di un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2% annuo a partire dal 1° agosto 2019 (in precedenza era previsto un tasso del 4,5%).

## **LA CORTE COSTITUZIONALE DICHIARA ILLEGITTOMO IL SISTEMA A TUTELE CRESCENTI**

Si comunica che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 194 depositata l’8 novembre 2018, ha dichiarato incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità spettante al lavoratore ingiustamente licenziato previsto dall’articolo 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015, così come modificato e confermato dal D.L. 87/2018.

Secondo la Corte Costituzionale il meccanismo di quantificazione dell’indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo, ossia un *“importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”*, rende infatti l’indennità *“rigida”* e *“uniforme”* per tutti i lavoratori con la stessa anzianità, così da farle assumere i connotati di una liquidazione *“forfetizzata e standardizzata”* del danno derivante al lavoratore dall’ingiustificata estromissione dal posto di lavoro a tempo indeterminato.

La Corte Costituzionale pertanto afferma che il giudice, nell’esercitare la propria discrezionalità nel rispetto dei limiti, minimo (4, ora 6 mensilità) e massimo (24, ora 36 mensilità), dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità, dovrà tener conto non solo dell’anzianità di servizio, ma anche degli altri criteri *“desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”*.

## LAVORO INTERMITTENTE E PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO

Si informano i Signori Clienti che il Ministero del lavoro, con interpello n. 6/2018, ha offerto chiarimenti in ordine all'applicazione al lavoratore intermittente della disciplina contenuta nel D.Lgs. 66/2003 in materia di orario di lavoro nel caso venga effettuato lavoro **straordinario eccedente le 40 ore settimanali**.

In particolare, il Ministero ha precisato che la facoltà concessa dalla legge al datore di lavoro di attivare il contratto di lavoro intermittente rispetto a esigenze e tempi non predeterminabili, non consente di escludere l'applicazione delle disposizioni in materia di lavoro straordinario e delle relative maggiorazioni retributive, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 66/2003 e di quanto eventualmente previsto dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro.

L'interpello ricorda, infatti, che il D.Lgs. 81/2015, analogamente agli articoli, ora abrogati, del D.Lgs. 276/2003, prevede, da una parte, che il trattamento economico del lavoratore intermittente sia regolato dal principio di proporzionalità, ossia debba essere determinato in base alla prestazione effettivamente eseguita, e dal principio di non discriminazione; dall'altra, che il lavoratore intermittente non debba ricevere per i periodi lavorati un trattamento economico e normativo complessivamente meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello, trovando applicazione in misura "proporzionale" gli istituti normativi tipici del rapporto di lavoro subordinato, per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa, delle ferie, dei trattamenti per malattia e infortunio, congedo di maternità e parentale.

## RIDUZIONE CONTRIBUTIVA EDILI 2018 CONFERMATA ALL'11,50%

L'articolo 29, D.L. 244/1995, prevede che i datori di lavoro esercenti attività edile siano tenuti al versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai Ccnl, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1.

Sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Inps e all'Inail per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50%.

Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo valuta la possibilità che, con D.M. da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva.

Per il 2017 la riduzione è stata fissata all'11,50% e le valutazioni effettuate consentono di confermare per il 2018 tale valore.

Conseguentemente, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell'economia, con decreto direttoriale 4 ottobre 2018, ha confermato all'11,50% la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali 2018 per il settore edilizia.